



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 17/12/2003

EAL-10

Oggetto: Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi o zone sottoposte ad Ordinanza Sanitaria.

1. PREMESSA E SCOPO

La circolare n. 337855 del 31 maggio 1996 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile consente e regola lo scalo, per le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e/o merci, di aeromobili provenienti da Paesi o zone sottoposti ad Ordinanza Sanitaria in alcuni aeroporti nazionali, oltre a quelli dichiarati sanitari ai sensi dell'art. 19 della Legge 106/82 (Regolamento Sanitario Internazionale).

Con la presente circolare si è provveduto, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dal Ministero della Salute in tema di organizzazione territoriale degli Uffici di Sanità Aerea (USMA) e di condizioni strutturali e logistiche delle infrastrutture aeroportuali, alla revisione delle precedenti disposizioni relativamente agli aeroporti ritenuti agibili ad accogliere i voli sanitari nonché alle procedure di richiesta della autorizzazione.

2. APPLICABILITA'

La presente circolare si applica agli aeromobili provenienti da Paesi o zone sottoposti ad Ordinanza Sanitaria; tali aeromobili sono obbligati ad atterrare, come primo scalo sul territorio nazionale, sugli aeroporti dichiarati sanitari ai sensi del citato Regolamento Sanitario Internazionale.

Gli aeroporti sanitari sono: Roma/Fiumicino, Roma/Ciampino, Milano/Malpensa e Milano/Linate.

Lo scalo per le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e/o merci sugli aeroporti non sanitari di: Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Torino-Caselle e Verona, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio di Sanità Aerea



(USMA) territorialmente competente.

3. MODALITA' E CONDIZIONI

I vettori aerei e gli operatori di Aviazione Generale interessati devono presentare apposita richiesta all'Ente Nazionale Aviazione Civile - Servizio Concessioni e Autorizzazioni - comunicando l'operativo dei voli nel rispetto dei termini di seguito indicati:

- almeno 30 gg. prima dell'inizio dei voli nel caso di serie di voli;
- almeno 5 gg. prima della data del volo nel caso di singoli voli e voli umanitari.

La suddetta procedura può essere applicata anche al trasporto aereo di linea.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per lo scalo sugli stessi aeroporti di voli inizialmente non sanitari e dichiarati sanitari a seguito dell'insorgere di malattie infettive in determinati Paesi o per casi verificatisi durante il volo.

Scali su altri aeroporti oltre quelli suddetti, con provenienza da zone o Paesi sottoposti a Ordinanza sanitaria, saranno consentiti esclusivamente per:

- a) rifornimento;
- b) imbarco di passeggeri con l'esclusione dello sbarco di eventuali passeggeri in transito;

con espresso divieto di ogni altra operazione d'imbarco e sbarco di passeggeri e/o merci.

Per i casi di malattie infettive verificatesi a bordo durante un volo inizialmente non sanitario, il Comandante dell'aeromobile deve dare immediata informazione via radio all'aeroporto di arrivo per attivare l'intervento medico e l'attuazione di eventuali misure sanitarie.

Nessuno, sino a concessione della Libera Pratica Sanitaria, potrà lasciare l'aeromobile né potranno iniziare le operazioni di scarico di merci e bagagli.

Nell'ipotesi di visita sanitaria a bordo del personale USMA ai fini del rilascio della libera pratica sanitaria, il vettore, o un suo delegato, è chiamato a corrispondere, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità in data 19/7/1993, Euro 15,81 all'Ufficio Sanità Aerea per l'intervento, mediante versamento su conto corrente, più eventuali maggiorazioni per prestazioni rese fuori orario e/o fuori circuito doganale.

Nei casi sopra descritti, i Comandanti sono tenuti a compilare la parte della Dichiarazione Generale dell'aeromobile relativa alle questioni sanitarie prevista dall'articolo 91 del Regolamento Sanitario Internazionale, approvato con la legge 9 febbraio 1982, n. 106, da consegnarsi all'Ufficio di Sanità Aerea (USMA) dell'aeroporto di arrivo.



4. DECORRENZA

La presente circolare è applicabile dalla data di emissione ed annulla le preesistenti disposizioni di cui alla Circolare DGAC n. 337855 del 31 maggio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
COM.TE SILVANO MANERA